



Comune di Pavia
Settore: Turismo, Suap, Commercio, Eventi e Sport
Servizio: SUAP Commercio e Turismo

**Documento informativo
esercizio attività di servizio alla persona**

**ACCONCIATORE
ESTETISTA
TATUAGGIO E PIERCING**



Premessa

L'obiettivo del documento è quello di fornire uno strumento informativo all'impresa che intende avviare o modificare un'attività di servizio alla persona, quale acconciatore, estetista, operatore nel settore dei tatuaggi e piercing.

L'esercizio di tali attività è soggetto, come noto, ad un insieme di regole di diversa natura che riguardano sia la modalità di esercizio, sia il possesso di specifici requisiti professionali, a tutela dell'utente che si rivolge all'impresa stessa per la prestazione del servizio.

Il quadro complessivo delle regole viene qui delineato, fornendo le informazioni basilari, sulla base delle richieste di chiarimento che spesso provengono agli uffici da parte dell'impresa e/o dei consulenti incaricati.

Si rammenta che, prima di avviare l'attività, gli interessati devono verificare che il locali individuati posseggano i prerequisiti di natura urbanistica/edilizia ed igienico sanitaria, secondo le informazioni già pubblicate sul sito del Comune di Pavia <https://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/commercio-e-attivita-produttive/attivita-commerciali-di-servizio-e-ricettive.html>

Contenuti del documento

- 1 – Fonti normative principali
- 2 – Caratteristiche specifiche delle attività
- 3 – Affitto di poltrona/cabina/postazione – condivisione spazi
- 4 – Requisiti professionali – figure ammesse
- 5 – Acquisizione requisiti professionali per attività di acconciatore
- 6 - Acquisizione requisiti professionali per attività di estetista
- 7 - Acquisizione requisiti professionali per attività di tatuaggi e piercing
- 8 – Chiarimenti
- 9 – Adempimenti amministrativi

1 - FONTI NORMATIVE PRINCIPALI

ATTIVITÀ	FONTE NORMATIVA		
	NAZIONALE	REGIONALE	COMUNALE
ACCONCIATORE	Legge 17/08/2005, n.174	- L.R. 27/02/2012, n.3 Regolamento Regione Lombardia 28/11/2011, n.6	- Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 11/10/2018, n.43
ESTETISTA	Legge 04/01/1990, n.1	- L.R. 27/02/2012, n.3 Regolamento Regione Lombardia 22/03/2016, n.5	
TATUAGGI E PIERCING	-	- L.R. 27/02/2012, n.3 - Legge Regione Lombardia 23/07/2021, n.13 - D.G.R. 21/12/2021, n.XI/5796	
TUTTE LE ATTIVITÀ avvio, modifica, trasferimento, subingresso, cessazione	- D. Lgs. 26/03/2010, n.59 - D.P.R. 07/09/2010, n.160s. m. i. - D. Lgs. 25/11/2016, n. 222	- L.R. 19/02/2014, n.11 s.m.i. - D.D.U.O. 27/06/2017, n. 7649;	

2 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ

ACCONCIATORE

- *Ambito attività e finalità*

Trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio complementare, compresa la prestazione di allungamento di capelli.

Le imprese di acconciatura possono, inoltre:

- svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura e decorazione delle unghie, avvalendosi per lo svolgimento di dette prestazioni, anche di collaboratori familiari e/o di personale dipendente;
- vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie, senza che ciò configuri attività di commercio.

- *Principali obblighi e limitazioni (art. 6 Reg. Reg. 6/2011):*

- Obbligo di svolgimento in locali idonei sotto il profilo urbanistico, edilizio ed igienico-sanitario, con necessità di conformare la residenza dell'esercente, ove l'attività sia esercitata presso di essa, mediante separazione di ingressi e servizi igienici.
- Divieto di svolgimento in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
- Divieto di svolgimento **esclusivo** presso il domicilio della clientela.
- E' consentito lo svolgimento presso la sede designata dal cliente nei seguenti casi:
 - a) malattia o altro impedimento fisico del cliente;
 - b) impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
 - c) cerimonie o eventi fieristici e promozionali;
 - d) attività svolta presso luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori.

ESTETISTA

- *Ambito attività e finalità:*

Tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".

L'attività di estetista, nel quadro della vigente legislazione, comprende:

- la pulizia ed i trattamenti del viso;
- i trattamenti estetici del corpo;
- il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;
- la depilazione;
- il manicure e pedicure estetico;
- il trucco.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere venduti o ceduti alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, senza che ciò configuri attività di commercio.

- *Modalità consentite:*

- Utilizzo di tecniche manuali;
- Utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche elencate dal D.M. 15/10/2015, n° 206
- Utilizzo dei prodotti cosmetici di cui al D. lgs. 204/2015.

- *Principali obblighi e limitazioni (art. 1 L. 1/1990 - art. 7 Reg. Reg. 5/2016):*

- Divieto di svolgere prestazioni a carattere terapeutico;
- Obbligo di svolgimento in locali idonei sotto il profilo urbanistico, edilizio ed igienico-sanitario;
- Divieto di svolgimento in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggi su area aperta al pubblico;
- Divieto di svolgimento **esclusivo** presso il domicilio della clientela, salvo il caso di attività svolta presso luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori.

TATUAGGI E PIERCING

- *Ambito attività e finalità:*

Intera superficie del corpo umano ad eccezione di sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa, oppure in parti del corpo interessate da lesioni in assenza di certificato medico di avvenuta guarigione.

- Tatuaggio: tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
- Piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

- *Principali obblighi e limitazioni (att. 5-6 LR 13/2021 - DGR 21/12/2021 n.XI/5796):*

- Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di esercizio dell'attività e volte alla tutela dell'integrità fisica della clientela, anche con riguardo a soggetti minorenni (modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti, informazioni sui rischi legati all'esecuzione e le fasi successive, requisiti igienico-sanitari, modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili, i contenuti del consenso informato, modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche)

- Divieto di svolgimento in forma itinerante o di posteggio - Ammesso lo svolgimento temporaneo durante fiere o altri eventi pubblici.

I soggetti con sede stabile posta al di fuori del territorio regionale della Lombardia, inclusi i casi di operatori stabiliti all'estero, possono usufruire di spazi in locali destinati ad altre attività di servizi alla persona, ovvero nell'ambito di stand fieristici, per un massimo di 7 gg., anche non continuativi, per ciascun anno solare.

3 – AFFITTO DI POLTRONA/CABINA/POSTAZIONE – CONDIVISIONE SPAZI

ATTIVITÀ	ALTRE ATTIVITA' AMMESSE IN AFFITTO POLTRONA o CABINA o POSTAZIONE - CONDIVISIONE SPAZI NEI MEDESIMI LOCALI (nel rispetto dei requisiti professionali, urbanistico/edilizi ed igienico-sanitari applicabili)	FONTE
ACCONCIATORE	- ACCONCIATORE (affitto poltrona) - ESTETISTA (condivisione) - TATUAGGI/PIERCING (condivisione)	Regolamento Regionale 6/2011 (Art. 6, c. 5-bis / 5-ter)
ESTETISTA	- ESTETISTA (affitto cabina) - ACCONCIATORE (condivisione) - TATUAGGI/PIERCING (condivisione)	Regolamento Regionale 5/2016 (Art. 7, c. 5/6)
TATUAGGI PIERCING	- TATUAGGI/PIERCING (affitto cabina/postazione) max 7 gg per anno solare, anche non continuativi, se soggetti con sede stabile all'estero o comunque fuori dal territorio regionale - ACCONCIATORE (condivisione) - ESTETISTA (condivisione)	Legge Regionale 13/2021 (art. 10)

4 – REQUISITI PROFESSIONALI - FIGURE AMMESSE

ATTIVITÀ	SOGGETTI AMMESSI SE FACENTI PARTE DELL'IMPRESA	SOGGETTI AMMESSI IN ALTERNATIVA	NOTE
ACCONCIATORE	- Titolare - Legale rappresentante - Socio partecipante al lavoro - Familiare coadiuvante In caso di Imprese o Società ARTIGIANE i requisiti professionali devono essere sempre essere posseduti: - dal titolare - da un socio accomandatario o dal socio unico in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali - da almeno un socio in caso di s.n.c. (se costituita da due soci), ovvero dalla maggioranza dei soci.	Responsabile Tecnico esterno all'impresa – dipendente – SOLO in caso di società di capitali e di ditte non artigiane	Il soggetto in possesso del requisito deve essere costantemente presente nell'esercizio, durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. Per ciascuna delle sedi in cui la medesima Impresa esercita l'attività deve essere designato un soggetto professionalmente qualificato. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, parimenti soggetto al medesimo obbligo di presenza. (art. 3.c. 5-bis L. 174/2005 - art.4 R.R. 6/2011).

ESTETISTA	- Titolare - Legale rappresentante - Socio partecipante al lavoro - Familiare coadiuvante In caso di Imprese o Società ARTIGIANE i requisiti professionali devono essere sempre essere posseduti: - dal titolare - da un socio accomandatario o dal socio unico in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali - da almeno un socio in caso di s.n.c. (se costituita da due soci), ovvero dalla maggioranza dei soci.	Responsabile Tecnico esterno all'impresa – dipendente – SOLO in caso di società di capitali e di ditte non artigiane	Il soggetto in possesso del requisito deve essere costantemente presente nell'esercizio, durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività Deve essere designato un soggetto professionalmente qualificato per ciascuna delle sedi in cui la stessa Impresa esercita l'attività. (art. 3 c. 1 L. 1/1990 - art.4 R.R. 5/2016). In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, parimenti soggetto al medesimo obbligo di presenza.
------------------	---	---	---

TATUAGGI PIERGING	- Titolare - Legale rappresentante - Socio lavoratore - Collaboratore Titolare - Legale rappresentante - Socio partecipante al lavoro - Familiare coadiuvante In caso di Imprese o Società ARTIGIANE i requisiti professionali devono essere sempre essere posseduti: - dal titolare - da un socio accomandatario o dal socio unico in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali - da almeno un socio in caso di s.n.c. (se costituita da due soci), ovvero dalla maggioranza dei soci.	Responsabile Tecnico esterno all'impresa (ad eccezione delle imprese artigiane)	
------------------------------	--	---	--

5 – ACQUISIZIONE REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

CASO	PERCORSO – TITOLI RICONOSCIUTI
1	Corso di qualificazione della durata di 2 anni + Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico + Superamento esame finale. <i>Nota a) - Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.</i>
2	Corso di qualificazione della durata di 2 anni + Periodo di inserimento con durata complessiva di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di 2 anni + Superamento esame finale. <i>Nota a) - Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.</i> <i>Nota b) - Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta come titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo. Le mansioni ed il monte ore devono essere equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva.</i>
3	Periodo di inserimento della durata complessiva di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di 5 anni + Corso di formazione teorica (che può essere frequentato anche durante il periodo di inserimento) + Superamento esame finale. <i>Nota b) - Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta come titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo. Le mansioni ed il monte ore devono essere equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva.</i> <i>Nota c) - Il periodo di inserimento è ridotto da 3 anni ad 1 anno, da effettuarsi nell'arco di 2 anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato svolto nel rispetto della normativa applicabile a tale istituto, con durata equivalente a quella prevista dal contratto nazionale di categoria.</i>

4	Percorso di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche) Percorso di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media) + superamento degli esami finali (qualifica di “operatore del benessere: acconciatore” che non costituisce titolo) + frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale (conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione) <i>Nota d) - è necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitant.</i>
5	Abilitazione all’esercizio dell’attività rilasciata da altra Regione Italiana, o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 6 dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 65/CSR del 29/03/2007).
6	I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento.

Importante:

- a decorrere dall’1/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6” la sola esperienza professionale non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore:

6 – ACQUISIZIONE REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ESTETISTA

CASO	PERCORSO – TITOLI RICONOSCIUTI
1	Scenario 1.1: Corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue + Corso di specializzazione della durata di 1 anno + Superamento esame finale Scenario 1.2: Corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue + 1 anno di inserimento presso un'Impresa di estetista + Esame finale
2	Contratto di apprendistato presso impresa di estetista, disciplinato dalla normativa settoriale, con durata equivalente a quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria + 1 anno di attività lavorativa qualificata, in qualità di dipendente a tempo pieno, svolta presso uno studio medico specializzato, oppure presso un'impresa di estetista + Corso regionale di formazione teorica, con durata minima di 300 ore, ad integrazione del periodo di attività lavorativa di cui al punto precedente + Superamento esame finale.
3	Periodo, non inferiore a 3 anni complessivi, di attività lavorativa qualificata come dipendente o collaboratore familiare, svolta a tempo pieno presso un'Impresa di estetista. Tale periodo deve essere totalizzato entro il quinquennio antecedente l'iscrizione al corso regionale di cui alla fase successiva + Corso regionale di formazione teorica, con durata minima di 300 ore, successivo al periodo lavorativo di cui al punto precedente, maturato nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso medesimo + Superamento esame finale.
4	Percorso di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche) Percorso di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media) + superamento degli esami finali (qualifica di "operatore del benessere: estetista" che non costituisce titolo) + frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale (conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione) <i>Nota d) - è necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante,</i>

5	- Attestati di qualifica professionale rilasciati da altre Regioni. - Attestati di specializzazione di estetista rilasciati ai sensi dell'abrogata Legge regionalen. 95/1980on (non sono validi gli attestati di sola qualificazione)
6	I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto di riconoscimento.

7 – ACQUISIZIONE REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI TATUAGGI/PIERCING

CASO	PERCORSO – TITOLI RICONOSCIUTI
1	Corso regionale di qualificazione, accreditato in base al Quadro Regionale degli Standard professionali (QRSP) in Lombardia, aggiornato a seguito della Dgr XI/5796 del 21/12/2021.
2	Corsi corsi antecedenti l'aggiornamento del QRSP regionale (ovvero precedente caso 1): Corso regionale di operatore di tatuaggio e piercing riconosciuto dalla Regione Lombardia, realizzato da un Ente accreditato nel sistema lombardo di formazione, a condizione che sia stato avviato o concluso entro il 28/07/2021. Non beneficiano dell'esenzione i corsi avviati dopo tale data, anche se superati con esito favorevole.
3	Soggetti con sede stabile di attività ubicata al di fuori dal territorio regionale lombardo, ovvero all'Estero, qualora partecipino a Fiere o ad altri eventi pubblici, oppure utilizzino spazi di lavoro per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali situati nel territorio lombardo (per un massimo di 7 gg. per ciascun anno solare (combinato disposto tra artt. 9 e 10 c. 2 Legge regionale 13/2021) Tali operatori sono comunque tenuti ad allegare alla SCIA per l'avvio dell'attività copia dell'attestato finale del corso frequentato al di fuori del territorio lombardo, ovvero autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti

	formativi. Per quanto riguarda gli operatori esteri, nell'ipotesi in cui la professione o la formazione propedeutica alla professione non siano regolamentate nello Stato di provenienza, è richiesta un'autocertificazione attestante l'esercizio della professione di tatuatore e/o piercer per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del D. lgs. 206/2007.
aggiornamento professionale	L'aggiornamento professionale deve essere effettuato autonomamente dalla persona interessata ogni tre anni dalla data di conseguimento dell'attestato di operatore di tatuaggio o operatore di piercing. I soggetti che rientrano nel sopra riportato caso 2, devono effettuare l'aggiornamento entro tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 13/2021. I corsi della durata di 24 ore possono essere realizzati anche da soggetti non accreditati e/o dalle associazioni di settore. L'interessato è tenuto a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, da esibire in occasione di eventuali controlli.

8 – CHIARIMENTI

Di seguito alcuni chiarimenti relativi allo svolgimento di particolari azioni e/o attività.

caso	fonti
FORATURA DEL SOLO LOBO AURICOLARE Non è necessario avviare attività di piercing (con relativo e specifico requisito professionale). Può essere effettuata nelle seguenti tipologie di esercizi commerciali: - Oreficerie/Gioiellerie - Farmacie - Centri estetica / benessere - Profumerie	D.G.R. 21/12/2021 n. XI/5796 DG Regionale Welfare prot. H1.2006.0029964 del 20/06/2006 DG Regionale Welfare prot. H1.2013.0009216 del 20/03/2013
MICRIPIGMENTAZIONE Altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage. Viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage): Si tratta di attività specifica dell'estetista in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici. Per l'utilizzo del dermografo (strumento elettromedicale espressamente citato nella legge 1/1990- D.M. 15/10/2015 n.206) l'estetista segue un corso di formazione erogato dal fabbricante del dispositivo, dal mandatario di quest'ultimo o da un altro ente competente.	Risoluzione M.I.S.E. prot. n. 18706 del 20/01/2017 Pareri Consulta Regionale Artigianato Lombardia 15/11/2016 – 17/10/2017
SOLA APPLICAZIONE/DECORAZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI Se semplice applicazione dello smalto, senza ricostruzione unghie, non occorre avviare attività di estetista. Non deve configurarsi attività di onicotecnica, in quanto rientrante nelle competenze dell'estetista (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la	Pareri Consulta Regionale Artigianato Lombardia 14/04/2014 – 04/04/2017 . 10/04/2017 - marzo 2018

preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).	
APPLICAZIONE CIGLIA FINTE – ALLUNGAMENTO CIGLIA Rientra nell'attività di estetista con possesso dei relativi requisiti	Parere Consulta Regionale Artigianato Lombardia 15/11/2016
CENTRO ABBRONZATURA Per aprire un centro abbronzatura è necessario possedere gli stessi requisiti che vengono richiesti per esercitare l'attività di estetista	Utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche elencate dal D.M. 15/10/2015, n° 206
GROTTA DI SALE Per l'apertura di una grotta di sale non è richiesto il possesso del requisito professionale di estetista (a differenza delle SAUNE considerate un strumento elettromedicale espressamente citato nella legge 1/1990). Non devono essere eseguiti trattamenti del corpo tali da rientrare nell'attività di estetista.	Parere Regione Lombardia prot.69 del 27/05/2011
MASSAGGI RILASSANTI I massaggi TUINA e in generale di tutti massaggi di tipo rilassante finalizzati al mantenimento di una generale condizione di benessere senza alcuna finalità estetica o terapeutica non è riconducibile all'attività di estetica disciplinata dalla Legge n. 1/90 (Sentenza Consiglio di Stato n. 3378 del 26/7/2016)	L'attività di centro massaggi di esclusivo benessere è disciplinata dalla L.R. 27/02/2012, n.3 e dal Regolamento Regionale 09/01/2018

9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ	VICENDA AMMINISTRATIVA	ADEMPIMENTO	MODULISTICA
ACCONCIATORE ESTETISTA	- Avvio attività (anche in affitto postazione) - Trasferimento sede all'interno dello stesso Comune	SCIA	Modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali mediante Accordo del 04/05/2017 (Repertorio atti n. 46/CU) pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it
ACCONCIATORE ESTETISTA	- Variazioni strutturali	SCIA	Modulistica pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it (Art. 6 c. 7 LR 11/2014)
ACCONCIATORE ESTETISTA	- Subingresso - Variazione soggetti (compagine, denominazione societaria) - Modifica responsabile tecnico - Sospensione/ripresa	COMUNICAZIONE	Modulistica pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it (Art. 6 c. 7 LR 11/2014)
ACCONCIATORE ESTETISTA	- Cessazione	la cessazione diretta al Suap è assorbita dalla comunicazione di cessazione diretta al solo Registro delle Imprese in virtù del flusso automatico di interoperabilità REA-SUAP introdotto dall'art. 6 comma 3 della Legge Regionale 11/2014 s.m.i.	

ATTIVITÀ	VICENDA AMMINISTRATIVA	ADEMPIMENTO	MODULISTICA
TATUAGGI PERCING	- Avvio attività (anche in affitto postazione) - Trasferimento sede all'interno dello stesso Comune	SCIA	Modulistica pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it (Art. 6 c. 7 LR 11/2014)
TATUAGGI PERCING	- Variazioni strutturali	SCIA	Modulistica pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it (Art. 6 c. 7 LR 11/2014)
TATUAGGI PERCING	- Subingresso - Variazione soggetti (compagine, denominazione societaria) - Modifica responsabile tecnico - Sospensione/ripresa	COMUNICAZIONE	Modulistica pubblicata sul portale www.Impresainungiorno.gov.it (Art. 6 c. 7 LR 11/2014)
TATUAGGI PERCING	- Cessazione	la cessazione diretta al Suap è assorbita dalla comunicazione di cessazione diretta al solo Registro delle Imprese in virtù del flusso automatico di interoperabilità REA-SUAP introdotto dall'art. 6 comma 3 della Legge Regionale 11/2014 s.m.i.	